



## RC Professionale Consulente del lavoro

### La RC Professionale Consulenti del Lavoro è obbligatoria?

Per i professionisti iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, la sottoscrizione di una polizza di Responsabilità Civile Professionale diventerà **obbligatoria dal 13 agosto 2013**, secondo il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012.

La polizza RC professionale assicura il consulente del lavoro sia quando esercita come **singolo libero professionista**, sia per l'attività svolta in nome e per conto di in uno **Studio Associato** in qualità di partner, professionista associato, socio o collaboratore.

### Cosa copre la RC Professionale Consulenti del Lavoro

L'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale protegge il consulente del lavoro dalle perdite connesse a una richiesta di risarcimento presentata durante il periodo di validità della polizza, se questa è generata da un errore o una negligenza commessa in ambito professionale. Inoltre, l'assicurato otterrà il rimborso delle spese causate da eventuali provvedimenti giudiziari o per la difesa legale.

I principali inadempimenti che potrebbero causare una richiesta di risarcimento sono:

- mancanza di alcune specifiche nei rapporti contrattuali che regolano l'attività dei prestatori di lavoro;
- mancato rispetto di adempimenti formali;
- errata individuazione del contratto di lavoro per una determinata assunzione;
- errato calcolo delle somme dovute agli enti previdenziali.

### Quali richieste di risarcimento copre la polizza?

Vengono accettate unicamente le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta **durante il periodo di validità della polizza**, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad atti illeciti commessi nel medesimo lasso di tempo o nei periodi di retroattività indicato nella polizza, e non siano già note all'assicurato. Questo significa che l'assicurazione non accetta le richieste di risarcimento avanzate una volta terminato il periodo di validità della polizza, anche se causate da atti illeciti commessi dall'assicurato quando la copertura era ancora attiva.

La polizza prevede **retroattività illimitata** inclusa in assenza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni.

### Estensioni

Il consulente del lavoro può scegliere una delle seguenti estensioni aggiuntive:

- attività di Sindaco e Revisore dei conti;
- attività di Amministratore, in conformità agli artt. 2380-2395 e delle leggi vigenti;
- predisposizione del visto di conformità;
- attività di Sindaco, Revisore e Amministratore, purché il loro contributo al fatturato non superi il 50%.



## La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti da:

- atti illeciti commessi prima della decorrenza della polizza e di cui l'assicurato era a conoscenza;
- atti illeciti commessi da un assicurato non iscritto all'Albo Professionale o non autorizzato all'esercizio delle attività coperte dalla polizza;
- frode o atto doloso;
- inosservanza di obblighi volontariamente assunti contrattualmente dall'assicurato;
- obbligazioni di natura fiscale, insolvenza o fallimento, danni corporali o materiali, ingiuria e diffamazione, richieste di risarcimento avanzate da un soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell'assicurato;
- danni consequenziali, ovvero i danni derivanti dalle perdite conseguenti all'errato comportamento dell'assicurato.

Il **massimale** minimo è di 250.000 euro, ma è possibile scegliere una cifra più elevata.

Le **franchigie** dipendono dalle estensioni e dal fatturato. Per attività ordinaria, la franchigia è pari a:

- Per attività ordinaria, la franchigia è pari a:
  - 500 euro per fatturati inferiori a 100.000 euro;
  - minimo 1.000 euro per fatturati superiori a 100.000 euro.
- Per attività di Sindaco, la franchigia è pari a:
  - 2.000 euro per fatturati inferiori a 100.000 euro;
  - 5.000 euro per fatturati superiori a 100.000 euro.

L'assicurazione vale per le attività professionali svolte nell'Unione Europea, Città del Vaticano e San Marino.